



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Ordinanza n° 3
in data 11/02/2020

Ordinanza del Sindaco

Oggetto: Obbligo di interventi annuali contro le Processionarie del Pino, a carico dei detentori di piante di pino e di conifere in genere.-

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti tra i quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

PRESO ATTO che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla "*Traumatocampa pityocampa*" (Processionaria del Pino) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

DATO ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

RILEVATO, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano.

VISTA la nota della Regione Toscana – Settore Servizio Fitosanitario Regionale, e di Vigilanza e Controllo Agroforestale, assunta al prot. n. 1401 del 29/01/2020 e relative note tecniche, relative a quanto in oggetto;

PRESO ATTO che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 26 dello Statuto Comunale;

A tutela della salute pubblica,

ORDINA

ai proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale, di effettuare, **entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza**, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti a tutti i detentori di piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino ed in particolare ai detentori di piante del genere di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire ed effettuare gli interventi sotto indicati, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate:

- 1) un intervento di lotta meccanica da effettuarsi **nel periodo invernale, da dicembre a marzo**, articolato in due fasi:
 - asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati: il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi; tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente all'abbruciamento dei nidi, in deroga all'Ordinanza del Sindaco n. 19 del 29/10/2018 avente per oggetto "L. R. n. 9/2010, DGRT n. 1182/2015, DGRT 814/2016 - Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro Polveri Sottili PM10 - Provvedimenti Contingibili ed Urgenti a seguito del raggiungimento del "Valore 1" dell'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (ICQA)";
 - lotta chimica. Esso dovrà essere effettuato nel periodo **febbraio – marzo** in funzione degli andamenti climatici. L'irrorazione delle piante con idonei prodotti deve essere effettuata sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra;
- 2) un intervento di lotta biologica da effettuarsi nel periodo **settembre – ottobre**, in funzione degli andamenti climatici, mediante irrorazione delle chiome con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di Bacillus Thuringensis.

Gli interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di Bacillus Thuringensis varietà kurstaki e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento).

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento in deroga all'Ordinanza del Sindaco n. 26 del 29/10/2019 avente per oggetto "L. R. n. 9/2010, DGRT n. 1182/2015, DGRT 814/2016 - Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro Polveri Sottili PM10 - Provvedimenti Contingibili ed Urgenti a seguito del raggiungimento del "Valore 1" dell'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (ICQA)"

AVVERTE

- 1) che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- 2) che è fatto ASSOLUTO DIVIETO abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso il centro di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

DEMANDA

al locale Comando di Polizia Municipale di accertare l'osservanza della presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente;

RENDE NOTO

- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa

DISPONE

- che copia delle presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alla Regione Toscana – Settore Servizio Fitosanitario Regionale, e di Vigilanza e Controllo Agroforestale;
 - all'Azienda USL 3 di Pistoia;
 - al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
 - al locale Comando di Polizia Municipale;
 - ad ALIA Spa;
 - all'Ufficio Tecnico comunale – Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune www.comune.montale.pt.it;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
BETTI FERDINANDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.

Ordinanza del Sindaco n° 3 del 11/02/2020